

Delibera n° 1166

Estratto del processo verbale della seduta del
23 giugno 2017

oggetto:

LR 23/2007- ART 40. FERROVIA UDINE CIVIDALE SRL - OBIETTIVI STRATEGICI E CONSEGUENTI DIRETTIVE.

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Debora SERRACCHIANI | Presidente | presente |
| Sergio BOLZONELLO | Vice Presidente | presente |
| Loredana PANARITI | Assessore | presente |
| Paolo PANONTIN | Assessore | presente |
| Francesco PERONI | Assessore | presente |
| Mariagrazia SANTORO | Assessore | assente |
| Cristiano SHAURLI | Assessore | presente |
| Maria Sandra TELESCA | Assessore | presente |
| Gianni TORRENTI | Assessore | presente |
| Sara VITO | Assessore | assente |

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- il Decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (*Norme in attuazione dello Statuto Speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e di trasporti*), ed in particolare il combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15, dispone il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di trasporto ferroviario regionale e locale, quest'ultimo gestito dalla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. sulla omonima linea;
- in esecuzione della propria deliberazione giuntale n. 1224 dd. 14 maggio 2004 è stata costituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della LR1/2003, la società a responsabilità limitata denominata Società Ferrovie Udine-Cividale Sarl, con atto costitutivo n. 94454- n.racc. 10853 dd. 24 giugno 2004;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 948, di trasferimento a decorrere dal 1° gennaio 2008 delle risorse finanziarie necessarie per la gestione , tra l'altro, dei servizi ferroviari regionali e locali;
- la legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 "*Attuazione del decreto legislativo n.111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità*" all'articolo 40 disciplina il trasporto ferroviario regionale e locale;
- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008), ed in particolare l'articolo 3, comma 49, dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare quota parte dei trasferimenti statali ai sensi del citato decreto legislativo n. 111/2004 per l'ammodernamento degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per la gestione della linea ferroviaria Udine-Cividale;
- con Deliberazione giuntale n. 838 dd. 8 aprile 2009 la Società Ferrovie Udine Cividale srl è stata qualificata quale società in house, sottoposta al controllo analogo della Regione, individuando l'allora Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto in relazione agli adempimenti concernenti l'esercizio del controllo analogo;
- il trasferimento della ferrovia Udine – Cividale del Friuli dallo Stato alla Regione FVG è avvenuto con le procedure disciplinate dall'art. 5 del decreto lgs. n. 111/2004 e quindi mediante redazione di specifici verbali di consegna costituenti titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale degli immobili a nome della Regione FVG;
- in esecuzione di quanto disposto con deliberazione giuntale n. 1016 dd. 28 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 13, comma 17 della LR n. 9 dd. 14/08/2008, la Regione ha trasferito alla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. i beni, gli impianti e le infrastrutture della linea ferroviaria Udine Cividale, già in uso alla stessa, mediante conferimento in uso gratuito attraverso la sottoscrizione di verbali di consegna sottoscritti dalle parti;
- con verbale di consegna prot. n. 9124 dd. 28.10.2010 si è portato a definizione il trasferimento dallo Stato alla Regione FVG della linea ferroviaria Udine – Cividale del Friuli disciplinato dalle normative citate e dalla DGR n. 1016/2010;
- l'articolo 5, comma 25, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 *Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale* (Legge finanziaria 2013) ha stabilito che la Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. assolve alle condizioni di operatività richieste dall' articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (*Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali*), attraverso lo svolgimento della propria attività per la Regione in via prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore;
- lo Statuto della Società Ferrovie Udine-Cividale s.r.l., approvato da ultimo con DGR 1346 dd. 18/07/2014 , ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 10

del 4 maggio 2012 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali) con la finalità di adeguarlo alla normativa in materia di organi di controllo delle società partecipate, all'articolo 5, prevede che la stessa abbia come oggetto, tra le altre, le seguenti attività:

- 1) l'esercizio del servizio ferroviario sulla linea Udine-Cividale compresa la gestione, per conto del titolare del bene patrimoniale e/o demaniale, degli immobili connessi all'esercizio dei servizi ferroviari della suddetta linea e di quelli affidati in concessione o tramite contratti di servizio alla Società;
- 2) il trasporto ferroviario di passeggeri e merci, anche con l'uso di materiale rotabile di proprietà di terzi, esteso anche alla modalità stradale nel caso di trasporto combinato ed integrato;

- la DGR n. 2547 dd. 22 dicembre 2015 ha approvato il "Piano programma industriale nel settore cargo e partecipazione alla privatizzazione di Adriafer S.r.l.";

Atteso che attualmente la Società Ferrovie Udine Cividale srl svolge per la Regione i servizi di trasporto pubblico locale sulla linea ferroviaria di Udine-Cividale ed i servizi transfrontaliero nell'ambito della prosecuzione del progetto Mi.co.tra. - "Miglioramento dei collegamenti transfrontalieri di trasporto pubblico" sulla linea Udine-Villach, ha in programma il prolungamento sperimentale fino a Trieste, a partire da giugno 2018 del predetto collegamento transfrontaliero, ed ha inoltre la gestione della linea Udine - Cividale del Friuli e dell'infrastruttura connessa e gestisce in regime di libera concorrenza servizi di trasporto merci e attività connesse;

Preso atto che:

- l'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) stabilisce le caratteristiche delle società in house e del controllo analogo;
- è intervenuta la nuova disciplina di cui al D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, che riporta una puntuale ed articolata disciplina per le società partecipate di controllo e dispone nuovi adempimenti, prevedendo le tempistiche entro le quali tali oneri debbono essere adottati;
- con DGR n. 2020 dd. 28 ottobre 2016 su proposta del Servizio partecipazioni regionali della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie si sono forniti gli indirizzi di prima attuazione del citato TU in materia di società a partecipazione pubblica, riguardanti la gestione del personale (art. 19) e la procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 25), alla luce delle categorie riguardanti le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica;
- con DGR n. 2404 dd. 9 dicembre 2016 la Giunta sulla base del quadro normativo di riferimento, ha dato mandato alla Direzione vigilante di procedere con l'adozione degli atti necessari a garantire lo svolgimento di tutti i servizi regionali di trasporto pubblico ferroviario gestiti dalla Società Ferrovie Udine Cividale srl, e di procedere alla valutazione di una nuova configurazione societaria, tenuto conto delle attività strategiche svolte dalla società nell'attuazione delle finalità istituzionali;
- in esecuzione della sopra citata DGR 2404/2016 dal 1° gennaio 2017 la gestione del servizio di trasporto pubblico locale sulla linea ferroviaria di Udine-Cividale è stata affidata alla Società Ferrovie Udine Cividale srl con contratto n. 144 dd. 23 dicembre 2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, par. 5, del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di

trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/701370/2007, ed è stato prorogato a tutto l'anno 2017, il contratto relativo al servizio transfrontaliero Mi.Co.Tra.;

Vista la DGR n. 409 dd. 13/03/2017 recante "Modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia sulle società in house interamente possedute" che ha qualificato la Società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l. quale società *in house*, demandandone la vigilanza alla Direzione centrale infrastrutture e territorio;

Visto altresì che la citata DGR 409/2017 stabilisce che le strutture regionali competenti provvedono all'adeguamento degli atti che risultino in contrasto con le disposizioni della deliberazione;

Ritenuto che a fronte della qualifica *in house* della società Ferrovie Udine Cividale srl, di quanto disciplinato dai D.Lgs. 175/2016 e dall'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016, che subordina all'iscrizione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori in apposito Elenco, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), giusta delibera n. 235 del 15/02/2017, la possibilità di operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo, di definire, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato alla citata DGR 409/2017, specifici **obiettivi strategici**;

Preso atto che:

- il D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico che disciplina, tra l'altro, il regime societario delle imprese ferroviarie ed in particolare di quelle che svolgono attività connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in quanto stabilisce che "il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, e sotto il profilo contabile, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti";
- lo stesso D.Lgs. 112/2015 trova applicazione nei confronti della società FUC a decorrere dal 5 agosto 2016 data dell'emanazione del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione;
- il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, all'articolo 47, comma 1, ha individuato Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle linee regionali, previa stipulazione di apposito contratto (comma 2) con le Regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali;
- lo stesso articolo 47, comma 4, del citato DL 50/2017 ha previsto che le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possano altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli relativi agli interventi tecnologici ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura;

Rilevato pertanto che le intervenute disposizioni normative nazionali definiscono un quadro di riferimento per le reti ferroviarie di proprietà regionale, quale la linea Udine Cividale, in tema di sicurezza, materia di esclusiva competenza statale, nel quale la società RFI spa viene ad assumere il ruolo di unico soggetto responsabile

della realizzazione dei necessari interventi tecnologici sulle reti da realizzarsi sulle stesse linee regionali;

Rilevato altresì che la disciplina consente che la società RFI spa realizzi interventi diversi da quelli relativi agli interventi tecnologici ovvero subentri nella gestione stessa delle reti ferroviarie regionali;

Ritenuto che la situazione sopra descritta renda necessaria la prosecuzione e l'ampliamento della collaborazione attivata dalla Società Ferrovie Udine Cividale srl con la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nelle more della formalizzazione del ruolo di RFI spa quale soggetto responsabile degli interventi tecnologici di cui all'art. 47, comma 1 del DL 50/2017 ed in particolare della realizzazione del sistema SCMT sulla linea Udine Cividale, volta ad assicurare il perfetto allineamento e la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività poste in essere dalla società FUC srl con quelle che successivamente saranno realizzate da RFI spa;

Considerato la necessità anche per tali aspetti di definire specifici obiettivi strategici da impartire alla Società ferrovie Udine Cividale srl;

Ritenuto pertanto di individuare i seguenti obiettivi strategici per la definizione e l'attuazione delle tematiche sopra rappresentate:

A. rendere coerente l'attività svolta dalla società Ferrovie Udine Cividale srl alla qualifica di società *in house*, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 16 ed in particolare del limite stabilito al comma 4 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del calcolo dell'attività prevalente svolta nei confronti della Regione;

B. sviluppare il trasporto pubblico ferroviario locale sulla linea Udine-Cividale del Friuli, e l'eventuale gestione di ulteriori servizi su tratte ferroviarie di interesse regionale, anche transfrontaliere, mediante la sottoscrizione di apposito contratto di servizio affidato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 16 del d.Lgs. 175/2016;

C. disporre di un Piano industriale e di un Piano annuale del fabbisogno di risorse umane – anno 2018, in coerenza sia con gli obiettivi strategici di cui ai punti A e B sia con il percorso di collaborazione avviata con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a inerente la realizzazione dei sistemi tecnologici e di sicurezza fino all'assunzione delle relative attività a RFI spa, quale soggetto unico responsabile ai sensi dell'art. 47, comma 1, DL 50/2017;

D. proseguire nei rapporti di collaborazione e supporto tecnico già instaurati tra la società Ferrovie Udine Cividale srl e la società RFI spa relativamente all'infrastruttura ferroviaria regionale;

E. avviare un percorso condiviso di valutazione relativo all'attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del DL 50/2017;

F. disporre di un nuovo Statuto societario con un oggetto sociale coerente con quanto sopra e con le disposizioni normative vigenti;

G. promuovere la collaborazione con gli altri gestori dei servizi TPL automobilistici-marittimi e ferroviari per lo sviluppo del trasporto passeggeri di interesse regionale;

H. definire ed attuare, nell'ambito della riorganizzazione delle attività in capo alla società FUC srl, quanto necessario alla gestione del raccordo di Bottenicco da parte del Consorzio di sviluppo economico locale territorialmente competente;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale 4 maggio 2016, n. 759, avente ad oggetto "LR 10/2012, art. 18, comma 1, lette e). Società Ferrovie Udine Cividale Srl. Approvazione del Piano annuale del fabbisogno di risorse umane annuale 2015-2016";

Vista l'ipotesi organizzativa societaria proposta dalla Società Ferrovie Udine

Cividale srl con nota prot. 3215 dd. 30/11/2016 e trasmessa all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con nota prot. 16 dd. 09/01/2017;

Atteso che con nota prot. 323 dd. 7 febbraio 2017 (prot. reg. 12033 dd. 07/02/2017) la società Ferrovie Udine Cividale srl ha trasmesso il "Piano del fabbisogno delle risorse umane – anno 2017";

Preso atto che:

- con nota prot. 44515 dd. 28/04/2017 la Direzione vigilante ha richiesto i pareri previsti dall'articolo 4, comma 5 e 6, edell'Allegato alla DGR 409/2017;
- con nota prot. 60470/A dd. 06/06/2017 la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie –Servizio partecipazioni regionali, e con nota prot. 63808/A dd. 14/06/2017 la Direzione generale - Servizio Amministrazione del personale, hanno espresso parere favorevole, con riferimento al "Piano annuale del fabbisogno delle risorse umane – anno 2017" inviato dalla società Ferrovie Udine Cividale srl;

Atteso che il parere del Servizio partecipazioni regionali ha precisato che, tenuto conto del prioritario obiettivo del contenimento della spesa, sussistono *"le condizioni per consentire il potenziamento dell'organico della società esclusivamente nei limiti in cui sia indispensabile garantire l'erogazione del servizio in termini sicurezza"*, che le esigenze assunzionali (specie a tempo indeterminato) e le "riparametrazioni" devono essere giustificate da *"inderogabili esigenze di sicurezza della circolazione ferroviaria o di continuità dell'esercizio ferroviario rinviando ad altra annualità le assunzioni e i relativi inserimenti in organico e posticipando o bloccando progressioni o riconoscimenti di miglioramenti retributivi non direttamente correlati a tali indifferibili esigenze"* e che, in relazione alle nuove assunzioni, è necessario dare attuazione a quanto previsto dalla DGR 2020/2016 punto 1 lettere a) e b) tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. 175/2016;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, che l'ipotesi organizzativa societaria proposta dalla Società Ferrovie Udine Cividale srl debba assumere valenza transitoria e conseguentemente il "Piano del fabbisogno delle risorse umane – anno 2017" possa essere approvato nelle more della completa definizione del nuovo Piano industriale della società a valere dall'annualità 2018;

Ritenuto comunque, che nel rispetto delle indicazioni formulate e sopra richiamate dal Servizio partecipazioni regionali e dal servizio Amministrazione del personale, nonché dell'attuale contesto in via di evoluzione, l'approvazione del "Piano del fabbisogno delle risorse umane – anno 2017" avvenga con la precisazione che eventuali assunzioni a tempo indeterminato e riparametrazioni che la Società ritenesse di porre in essere devono essere adeguatamente motivate da esigenze di continuità del servizio di trasporto ferroviario passeggeri e/o da esigenze sopravvenute di sicurezza;

Rilevata inoltre la necessità di impartire specifiche direttive alla Società Ferrovie Udine Cividale srl, interamente partecipata regionale, al fine dell'attuazione degli obiettivi sopra indicati, ai sensi dell'articolo 3, dell'Allegato alla DGR 409/2017;

Viste:

- le leggi di contabilità regionali e nazionali;
- la Deliberazione giunta n. 2647 del 29 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPR n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004;

Vista l'"Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", approvata

con deliberazione della Giunta regionale 01.10.2015, n. 1922, e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore alle infrastrutture e territorio;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di definire, nell'ambito del controllo analogo svolto sulla Società Ferrovie Udine Cividale srl, totalmente partecipata dalla Regione, i seguenti **obiettivi strategici**:
 - **rendere** coerente l'attività svolta dalla società Ferrovie Udine Cividale srl alla qualifica di società *in house*, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 16 ed in particolare del limite stabilito al comma 4 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del calcolo dell'attività prevalente svolta nei confronti della Regione;
 - **sviluppare** il trasporto pubblico ferroviario locale sulla linea Udine-Cividale del Friuli, e l'eventuale gestione di ulteriori servizi su tratte ferroviarie di interesse regionale, anche transfrontaliere, mediante la sottoscrizione di apposito contratto di servizio affidato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;
 - **definire** con la società Ferrovie Udine Cividale srl il percorso di prosecuzione e ampliamento della collaborazione con la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nelle more della formalizzazione del ruolo di RFI spa quale soggetto responsabile degli interventi tecnologici di cui all'art. 47, comma 1 del DL 50/2017 ed in particolare della realizzazione del sistema SCMT sulla linea Udine Cividale, volta ad assicurare il perfetto allineamento e la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività poste in essere dalla società FUC srl con quelle che successivamente saranno realizzate da RFI spa;
 - **proseguire** nei rapporti di collaborazione e supporto tecnico già instaurati tra la società Ferrovie Udine Cividale srl e la società RFI spa relativamente all'infrastruttura ferroviaria regionale;
 - **avviare** un percorso condiviso di valutazione relativo all'attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del DL 50/2017;
 - **promuovere** la collaborazione della società Ferrovie Udine Cividale srl con gli altri gestori dei servizi TPL automobilistici-marittimi e ferroviari per lo sviluppo del trasporto passeggeri di interesse regionale;
 - **definire** ed **attuare** le attività necessarie alla gestione del raccordo di Bottenicco da parte del Consorzio di sviluppo economico locale territorialmente competente;
 - **disporre** di un Piano industriale e di un Piano annuale del fabbisogno di risorse umane-anno 2018, redatti in coerenza con gli obiettivi strategici sopra elencati
 - **disporre** di un nuovo Statuto societario con un oggetto sociale coerente con quanto sopra e con le disposizioni normative vigenti;
2. di impartire le conseguenti **direttive**, alla Società Ferrovie Udine Cividale srl, al fine dell'attuazione degli obiettivi strategici sopra indicati:
 - a. predisporre, entro il 31 ottobre 2017, il Piano industriale relativo all'intero ambito di attività individuato per la Società, che preveda lo sviluppo della gestione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri sulla linea Udine-Cividale del Friuli ed eventualmente su altre direttrici di interesse regionale, anche transfrontaliere, riservando al trasporto merci e alle attività connesse

la quota di attività sino al limite stabilito dall'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 175/2016.

Nel Piano industriale deve trovare applicazione il principio di autosufficienza, per cui le attività affidate devono essere svolte secondo modelli di remunerazione e non possono incidere ulteriormente sul bilancio regionale.

- b. predisporre, entro 2 mesi dall'approvazione del Piano industriale di cui al punto a), il Piano annuale dei fabbisogni di risorse umane – anno 2018 coerente con l'articolazione societaria derivante dal Piano industriale e con il contesto normativo di riferimento;
 - c. avviare con gli altri gestori dei servizi TPL automobilistici-marittimi e ferroviari la collaborazione necessaria allo sviluppo di sinergie nella realizzazione dei servizi di interesse regionale;
 - d. nelle more della formalizzazione del ruolo di RFI spa quale soggetto responsabile degli interventi tecnologici di cui all'art. 47, comma 1 del DL 50/2017 ed in particolare della realizzazione del sistema SCMT sulla linea Udine Cividale, proseguire e ampliare la collaborazione con la stessa RFI spa volta ad assicurare il perfetto allineamento e la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività poste in essere dalla società FUC srl con quelle che successivamente saranno realizzate da RFI spa, nonché la collaborazione finalizzata alla realizzazione di altri interventi quali quelli sull'infrastruttura ferroviaria e sulle opere d'arte;
 - e. proseguire nei rapporti di collaborazione e supporto tecnico già instaurati con la società RFI spa relativamente all'infrastruttura ferroviaria regionale;
3. di approvare il Piano annuale dei fabbisogni di risorse umane – anno 2017, tenuto conto dei pareri formulati ai sensi dell'articolo 4 comma 5 e 6 dell'Allegato alla DGR 409/2017, con la precisazione che, nelle more dell'approvazione del Piano industriale, eventuali assunzioni a tempo indeterminato e riparametrazioni che la Società ritenesse di porre in essere devono essere adeguatamente motivate da esigenze di continuità del servizio di trasporto ferroviario passeggeri e/o da esigenze sopravvenute di sicurezza;
 4. di dare mandato agli Uffici competenti:
 - a. di pervenire, entro il mese di novembre 2017, a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto societario e del Piano industriale, alla stipula del nuovo contratto di servizio di trasporto ferroviario tra la Regione e la Società FUC;
 - b. di iniziare le interlocuzioni con la società Rete Ferroviaria Italiana spa necessarie a disporre degli elementi utili a valutare l'attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del DL 50/2017, anche tenendo conto degli esiti delle collaborazioni indicate alla lettera e) del punto 2;
 - c. di procedere alla completa definizione con ANAS s.p.a. delle rispettive competenze e responsabilità gestionali sui beni su cui insistono sia l'infrastruttura ferroviaria che stradale;
 - d. di valutare le azioni necessarie a ricondurre il raccordo di Bottenicco nell'ambito della gestione dei raccordi da parte del Consorzio di sviluppo economico locale territorialmente competente;
 5. di dare mandato a tutti gli Uffici regionali coinvolti di collaborare e coadiuvare la Direzione vigilante negli adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE